

I finanziamenti infragruppo senza contropartita possono evitare la bancarotta

I c.d. vantaggi compensativi possono emergere dal complesso delle relazioni e degli accordi

/ Maurizio MEOLI

Riguardo alla bancarotta fraudolenta per distrazione infragruppo, la Cassazione (cfr. Cass. nn. [46689/2016](#), [32131/2016](#), [34030/2013](#), [49787/2013](#), [20039/2013](#), [39541/2012](#), [38985/2012](#), [37637/2012](#), [29036/2012](#) e [48518/2011](#)) è costante nell'affermare che, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, o l'esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendosi dimostrare il **saldo finale positivo** delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo; elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata. Il reato può escludersi solo se, operando una valutazione "ex ante", i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi e siano tali da rendere il fatto incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società.

E, quindi, l'influenza dei collegamenti della società fallita nell'ambito del gruppo sulla configurabilità del reato in questione deve essere considerata nel rispetto dell'autonoma tutela delle ragioni creditorie specificamente riferibili alla società fallita; di conseguenza, deve essere allegata dall'imputato, a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell'operazione, l'esistenza di uno **specifico vantaggio** derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per la fallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si rivelino concretamente idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione stessa.

Questo orientamento giurisprudenziale si fonda, da un lato, sul limite apprestato alla configurabilità del reato di **infedeltà patrimoniale** dall'[art. 2634](#) comma 3 c.c., che esclude il carattere "ingiusto" del profitto realizzato dalla società collegata o dal gruppo, a fronte di atti di disposizione di altra società "sorella", se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo; dall'altro, sul principio stabilito in tema di direzione e coordinamento di società dall'[art. 2497](#) comma 1 c.c., che, analogamente, esclude la responsabilità per violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale se il danno risulti mancante alla luce del risultato complessivo dell'operazione (sulle differenze tra tali nozioni cfr. Cass. nn. [46689/2016](#) e [32131/2016](#)).

Quasi sempre, tuttavia, tali precisazioni hanno condotto al **rigetto dei ricorsi** degli imputati. Non così nel caso affrontato dalla sentenza n. [16206/2017](#) (cfr. anche

Cass. n. [12399/2016](#) e Cass. n. [30333/2016](#), che attribuisce rilevanza alla nozione di vantaggi compensativi anche per la prova del dolo).

Il ricorrente, nella specie, era stato condannato dai giudici di merito per la fattispecie di cui sopra, avendo erogato alle società del gruppo finanziamenti **senza adeguata contropartita** e valide garanzie. Nel ricorso per Cassazione si sottolineava, innanzitutto, l'esistenza di un nesso inscindibile che legava tutte le società del gruppo verso il sistema bancario. In particolare, il debito delle società era stato considerato una "massa unica" garantita reciprocamente da fideiussioni "omnibus" pretese dalla banca capofila di un accordo di consolidamento dei debiti nel cui contesto si prevedeva anche la sospensione degli interessi e la relativa rinuncia sottoposta a condizione risolutiva in caso di recupero dei crediti in sede concorsuale.

Di conseguenza, il sostegno alle altre società doveva ritenersi tutelante anche per le ragioni della società rappresentata, corresponsabile verso il sistema bancario. Peraltro, lo statuto sociale riconosceva la possibilità di erogare finanziamenti alle società del gruppo. In tale contesto, poi, l'eventuale esercizio di azioni esecutive verso le società finanziate avrebbe provocato il loro fallimento e reso vana qualsiasi **operazione di recupero**, con evidente interesse a fornire sostegno alle altre società.

A fronte di tutto ciò, la Suprema Corte osserva come, contrariamente a quanto fatto dai giudici di merito, non sia possibile ritenere inesistente una **causa giustificatrice**, economica e giuridica, delle condotte contestate. Occorre, infatti, considerare la prospettazione di un evidente vantaggio compensativo, anche per i creditori della fallita, derivante dal trasferimento di risorse infragruppo. Ciò dal momento che: la fallita e le altre società del gruppo erano debentrici solidali verso i medesimi creditori, ossia "in primis" verso le banche, e avevano interessi del tutto convergenti, ulteriormente influenzati dalla sospensione solo temporanea e condizionata del decorso degli interessi; ciascuna società era garante del debito delle altre e il fallimento di una di esse avrebbe travolto le altre con l'aggravio di pesantissimi interessi, altrimenti congelati; la concessione di finanziamenti ad altre società del gruppo era prevista negli statuti; anche i creditori individuali delle società, diversi dalle banche, avevano interesse ad evitare il tracollo di una qualsiasi società del gruppo, che avrebbe comportato l'attivazione della responsabilità solidale della fallita e la crescita esponenziale del debito da interessi passivi.